



Città metropolitana di Venezia

Area Tutela ambientale

Servizio Tutela acque ed atmosfera e agroambiente

Determinazione n. 95 / 2026

Responsabile del Procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 2 E 3 DEL D. LGS 152/2006. RINNOVO.

La dirigente

Visti:

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29/09/2025, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana

Scarpa;

la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;

il bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e il Documento Unico di programmazione 2026-2028, approvati con deliberazioni del Consiglio metropolitano, rispettivamente, n.32/2025 e n.18/2025 come da ultimo aggiornato;

la sezione operativa (SEO) del DUP 2026-2028 che prevede all'obiettivo strategico 02 “salvaguardia e qualità dell'ambiente” nell'ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

l'articolo 272 c. 2 del D. Lgs. 152/2006 nel quale è previsto che l'autorità competente può adottare per specifiche categorie di stabilimenti apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013 che, all'art. 28, reca modifiche agli allegati alla Parte Quinta del citato D. Lgs. 152/2006 ed in particolare, all'allegato IV, introducendo nuovi impianti ed attività che possono essere autorizzate in procedura semplificata;

il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante *“la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;

D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”*

il D. Lgs. n. 102 del 30 luglio 2020 recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva(UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016,n. 170*”, prevede la modifica dell’articolo 272 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 al fine di escludere l’applicazione dei commi 2 e 3 qualora siano utilizzate nell’impianto o nell’attività, oltre alle sostanze classificate come «H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd», anche quelle classificate come estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Viste:

- la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che:

con determina del dirigente dell’ Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia n. 2296/2016 prot. n. 67248 del 01.08. 2016 è stata emanata l’autorizzazione di carattere generale per le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/06 nonché per altre categorie impiantistiche;

Considerato che:

l’autorizzazione di carattere generale n. 2016/2269 del 01.08.2016 prot. n. 67248 del 01.08.2016 è sostituita dal presente provvedimento;

DETERMINA

- 1 L’autorizzazione di carattere generale n. 2016/2269 del 01.08.2016 prot. n. 67248 del 01.08.2016 è rinnovata e sostituita dalla presente. Il presente provvedimento avrà efficacia **a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.**
- 2 La presente autorizzazione di carattere generale riguarda gli stabilimenti nei quali vengono effettuate esclusivamente attività elencate nell’Allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento. Nel caso in cui il gestore debba acquisire ulteriori titoli abilitativi per i quali sia obbligatorio richiedere un’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013, la richiesta di adesione di cui ai successivi punti 4 e 6 viene effettuata nell’ambito di tale richiesta, e le tempistiche definite nei successivi punti 4, 5 e 6 sono sostituite da quelle previste dal DPR n. 59/2013.
- 3 Ai sensi dell’art. 272 comma 3 del D. Lgs 152/2006 la presente autorizzazione di carattere generale **ha validità 15 anni dalla data di emanazione.**

AUTORIZZAZIONE PER NUOVO IMPIANTO – TRASFERIMENTO – MODIFICA SOSTANZIALE E NON

- 4 Per l’esercizio di attività elencate nell’Allegato 1, ai sensi dell’art. 272 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, i Gestori che intendono:

- a) installare **nuovi stabilimenti**,
b) **trasferire** l'attività in un altro stabilimento
c) sottoporre lo stabilimento a **modifiche**, così come definite all'art. 268 c. 1 lett. m) considerate come non sostanziali in quanto diverse da quelle di cui al successivo punto d)
d) sottoporre lo stabilimento a **modifiche sostanziali**, così come definite all'art. 268 c. 1 m-bis)
- e che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, **devono presentare almeno 45 giorni prima** dell'installazione o della modifica, richiesta alla Città Metropolitana di Venezia e per conoscenza al Comune, per il tramite del SUAP competente.

Con le medesime modalità possono aderire alla presente A.C.G. anche coloro che, in possesso di autorizzazione rilasciata con procedura ordinaria, pur senza installare alcun nuovo stabilimento o senza effettuare alcuna modifica, desiderano comunque avvalersi della presente autorizzazione in sostituzione del titolo abilitativo di cui sono in possesso oppure, qualora in scadenza, chiedendone il rinnovo avendo, in ogni caso, i requisiti richiesti.

- 5 Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione maturata per silenzio assenso formatasi a seguito di adesione al presente provvedimento, **ha validità per i 15 anni successivi alla data di adesione**. Come data di adesione, dalla quale i Gestori possono ritenersi autorizzati, deve essere considerata la data in cui si è concretizzato il silenzio assenso dell'Amministrazione, ovvero quella corrispondente, al netto di eventuali sospensioni per integrazioni, al quarantacinquesimo giorno dalla presentazione della richiesta al SUAP, e riportata nell'elenco online reso disponibile nel sito della Città metropolitana di Venezia. Le eventuali sospensioni per integrazioni vengono calcolate dalla data di protocollazione delle richieste a quella in cui le integrazioni documentali giungono alla Città metropolitana di Venezia.

A partire dalla data di adesione sono da considerarsi decaduti eventuali provvedimenti precedentemente rilasciati allo stabilimento da questa Amministrazione, ai sensi della normativa in materia di emissioni in atmosfera.

Le autorizzazioni formatesi a seguito di richieste di adesione all'Autorizzazione di Carattere generale prot. 87026 del 23.12.2004 (pulitintolavanderie a ciclo chiuso), n. 2006/00567 prot. 58653 del 16.08.2006 (attività di cui all'art. 272 c. 2 del D. Lgs. 152/2006) e n. 2007/01363 prot. 91592/07 del 10.12.2007 (impianti termici civili), presentate prima dell'emersione del presente provvedimento, restano comunque valide fino alla loro naturale scadenza.

Nel caso di richiesta di adesione per modifica dello stabilimento, l'eventuale adeguamento alle prescrizioni previste nell'Allegato 3, che fa parte integrante del presente provvedimento, delle attività che non sono oggetto della modifica stessa e risultano già autorizzate con le succitate Autorizzazioni di Carattere Generale, dovrà avvenire entro la data prevista per il RINNOVO dell'autorizzazione stessa.

Le richieste di adesione al presente provvedimento finalizzate alla modifica dello stabilimento già autorizzato a fronte di una precedente richiesta di adesione a questa o alle succitate Autorizzazioni di Carattere Generale, non hanno effetto sul termine di validità dell'autorizzazione stessa.

RINNOVO AUTORIZZAZIONE

- 6 I Gestori che esercitano attività in forza dell'autorizzazione formatasi a seguito all'adesione all'Autorizzazione di Carattere generale prot. n. 87026 del 23.12.2004 (pulitintolavanderie a ciclo chiuso), n. 2006/00567 prot.n. 58653 del 16.08.2006 (attività di cui all'art. 272 c. 2 del D. Lgs. 152/2006), n. 2007/01363 prot. n. 91592/07 del 10.12.2007 (impianti termici civili) e n. 2016/2269 del 01.08.2016 prot. n. 67248 del 01.08.2016 e che necessitano del suo RINNOVO, potranno presentare richiesta di avvalersi della presente autorizzazione per le attività elencate in Allegato 1, per il tramite del SUAP competente, **almeno 45 giorni prima della scadenza**, dichiarando contestualmente la conformità, a quanto in precedenza autorizzato, delle attività esercitate presso lo stabilimento, delle sue emissioni e del tipo e del quantitativo delle materie prime utilizzate. Dovranno essere **allegati soltanto i certificati**

delle analisi effettuate su tutti i punti di emissione autorizzati ed eseguite non prima dei sei mesi precedenti la data di scadenza dell'autorizzazione. Sono escluse dall'obbligo di presentazione delle analisi solo le attività di cui all'Allegato 1, in cui non siano presenti emissioni convogliate a camino.

In caso di mancata presentazione della domanda di adesione entro la scadenza della precedente autorizzazione, la medesima non potrà più essere rinnovata. In tal caso, per esercitare le attività che producono emissioni in atmosfera, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del punto 4.a) del presente provvedimento.

Il termine del procedimento di rinnovo, presentato nei tempi previsti, è fissato alla data di naturale scadenza dell'autorizzazione in essere, fatte salve eventuali sospensioni per richieste di integrazioni. In caso di sospensioni o di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini sopra richiamati, ma comunque prima della scadenza dalla precedente autorizzazione, lo stabilimento potrà esercitare in regime provvisorio le attività che producono emissioni in atmosfera dopo la data di scadenza della precedente autorizzazione e fino allo scadere dei 45 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di rinnovo, al netto di eventuali sospensioni per integrazioni. In questo periodo di esercizio provvisorio valgono comunque le prescrizioni stabilite dalla precedente autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione maturata per silenzio assenso formatasi a seguito di adesione al presente provvedimento con finalità di rinnovo, **ha validità per i 15 anni successivi alla data di adesione**. Come data di adesione, dalla quale i Gestori possono ritenersi autorizzati, deve essere considerata la data in cui si è concretizzato il silenzio assenso dell'Amministrazione e riportata nell'elenco online reso disponibile nel sito della Città metropolitana di Venezia

ESCLUSIONI

- 7 Non possono essere autorizzate ai sensi del presente provvedimento di carattere generale:
- a) le attività che, pur essendo elencate in All. 1, risultano altresì individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006, o verrebbero a rientrarvi in virtù delle modifiche oggetto della richiesta;
 - b) le attività che, pur essendo elencate in All. 1, consistono o sono tecnicamente connesse a processi di trattamento rifiuti in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006;
 - c) le attività che, pur essendo elencate in All. 1, consistono o sono tecnicamente connesse ad attività IPPC elencate nell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006;
 - d) le attività che, pur essendo elencate in All. 1, sono esercitate in stabilimenti in cui sono presenti anche attività che producono emissioni in atmosfera da autorizzare in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, mediante richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;
 - e) le attività che producono emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006;
 - f) le attività nelle quali siano utilizzate le sostanze o i preparati classificati ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd nonché siano utilizzate sostanze classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.
- 8 il gestore di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o miscele utilizzate nei cicli produttivi

ricadano, a seguito di riclassificazione delle stesse, nelle fattispecie previste dal comma 7-bis dell'art. 271 del D. Lgs. 152/2006, deve chiedere all'Autorità competente, **entro 3 anni dalla modifica della classificazione**, autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, mediante Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.

- 9 È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, sulla base di eventuali rilievi motivati, o di irregolarità nella richiesta di adesione, di negare con apposito provvedimento l'autorizzazione entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di presentazione al SUAP della relativa richiesta.
- 10 I punti di emissione autorizzati saranno quelli elencati nella specifica TABELLA CAMINI (Tab. 1) che fa parte integrante della richiesta di adesione. Qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, bisognerà compilare un'intera riga per ciascuna di queste. Dovranno sempre essere indicati qualora presenti anche i camini non soggetti all'obbligo di autorizzazione (Tab. 2). Sono escluse dall'obbligo di presentazione della tabella solo le attività di cui all'Allegato 1 in cui non sono presenti emissioni convogliate a camino e quelle per cui viene presentata domanda di rinnovo ai sensi del precedente punto 6 per le quali resta valida la tabella presentata in occasione della precedente richiesta di adesione.
- 11 Lo stabilimento autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i gestori che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenuti a condurre lo stabilimento nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni particolari e dei requisiti tecnici riportati nell'Allegato 3 che fa parte integrante del presente provvedimento;
 - le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni non espressamente indicati nell'Allegato 3 devono essere inferiori a quelle elencate nell'All. 1 alla parte V del D. Lgs. 152/2006;
 - la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;
 - tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, e dovranno essere chiaramente identificati con la sigla riportata nella TABELLA CAMINI (Tab. 1). L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
 - l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto di tali limiti, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
 - nel caso di adesione al presente provvedimento per le finalità di cui al punto 4, lettere a) – b) – d), il Gestore autorizzato dovrà comunicare alla scrivente Amministrazione con almeno 15 giorni di anticipo, per il tramite del SUAP competente, la data di messa in esercizio dell'impianto. La comunicazione di messa in esercizio può essere allegata alla domanda di adesione e potrà avvenire decorsi almeno 45 giorni dalla data in cui la richiesta di adesione all'ACG è pervenuta alla Scrivente.

Entro i 90 giorni successivi alla data di messa in esercizio comunicata, dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 15 giorni decorrenti dalla messa in esercizio o se, indicata, dalla data di messa a regime. Campionamento e analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L. R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, su tutti i punti di emissione indicati nella TABELLA CAMINI DA AUTORIZZARE (Tab. 1) come nuovi o come oggetto di modifica sostanziale. Le analisi delle

SOV dovranno essere effettuate secondo la metodica UNI EN 13649/2002.

Sono escluse dall'obbligo di presentazione delle analisi solo le attività di cui all'Allegato 1 in cui non sono presenti emissioni convogliate a camino.

- 12 Qualora ad uno stesso cammino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto 6 e 10 lett. f) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase.
- 13 Qualora le emissioni provenienti da un'unica fase lavorativa vengano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino.
- 14 I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- 15 Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione tempestiva alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.
Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, rappresentante legale, sede legale, eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.) ivi inclusa la cessazione dell'attività.
- 16 I contenuti del presente provvedimento autorizzativo potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni o qualora insorgano motivazioni che inducano codesta Amministrazione ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull'ambiente.
- 17 L'autorizzazione formatasi a seguito di richiesta di adesione al presente provvedimento potrà essere sospesa e anche revocata, ai sensi dell'art. 278 del D. Lgs n. 152/2006, in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- 18 Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 19 Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
- 20 Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti
- 21 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
- 22 Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico della Città metropolitana di Venezia.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

La dirigente
Cristiana Scarpa
atto firmato digitalmente

